

*La gestione degli appalti pubblici: sicurezza
e regolarità del lavoro
Firenze, 19 e 20 marzo 2009*

**Gli obblighi dei datori di
lavoro in materia
di contratti d'appalto, d'opera
e somministrazione**

Annalisa Lantermo

ASL Torino 1

Obblighi connessi a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (*art. 26 D.Lgs. 81*)

Obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

DATORE DI LAVORO

(art. 2 c. 1 lett. b)

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

DATORE DI LAVORO PUBBLICO

(art. 2 c. 1 lett. b)

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa

DATORE DI LAVORO PUBBLICO

(art. 2 c. 1 lett. b)

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice

AZIENDA

(art. 2 c. 1 lett. c)

**Il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro
pubblico o privato**

UNITA' PRODUTTIVA

(art. 2 c. 1 lett. t)

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

Obblighi connessi a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81)

Il datore di lavoro:

- **verifica idoneità tecnico professionale**
- **fornisce dettagliate informazioni**
- **coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**
- **promuove la cooperazione e il coordinamento**

Verifica e informazione

(art. 26 c. 1)

Il datore di lavoro deve:

- **verificare idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare**
- **fornire ad imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività**

Cooperazione e coordinamento

(art. 26 c. 2)

I datori di lavoro, compresi i subappaltatori:

- **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto**
- **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra le varie imprese coinvolte**

Promozione di cooperazione e coordinamento (art. 26 c. 3)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al c. 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

- *Non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi*

Documento unico valutazione dei rischi

(art. 18 c. 1 lett. p)

Il datore di lavoro elabora il documento unico di valutazione dei rischi e ne consegna tempestivamente copia ai RLS, su richiesta degli stessi e per l'espletamento della loro funzione